



COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA E BENEMERITA

(Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 30.04.2015)

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria e benemerita a persone fisiche, italiane o straniere, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione, ad Enti, Associazioni, Istituzioni, Società che si siano particolarmente distinte nei vari campi di attività pubbliche e private.

Art. 2 - CITTADINANZA ONORARIA

1. Il Comune di Ponte San Pietro, in casi eccezionali, conferisce la cittadinanza onoraria in base ad una delle seguenti motivazioni:

- a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi;
- b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento la ricerca e la produzione scientifica;
- c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione dei beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica e amministrativa;
- d) per esemplare affezione ed interessamento verso il paese e la comunità di Ponte San Pietro, unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico-artistica e umana di Ponte San Pietro.

Art. 3 - CITTADINANZA BENEMERITA

1. Il Comune di Ponte San Pietro conferisce la cittadinanza benemerita premiando l'attività di quei cittadini che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività e finalità della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune di Ponte San Pietro promuovendone l'immagine ed il prestigio e/o abbiano concorso alla crescita del bene comune.

2. La cittadinanza benemerita può essere concessa anche alla memoria.

Art. 4 - MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

1. La cittadinanza onoraria è deliberata in un'apposita seduta dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco o suo delegato, con cerimonia ufficiale o nell'ambito di una manifestazione istituzionale. La cerimonia è partecipata con varie forme pubblicitarie a tutta la cittadinanza.

2. La cittadinanza benemerita è deliberata dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco o suo delegato, nel corso di una seduta del Consiglio Comunale o nell'ambito di una manifestazione istituzionale.

3. La proposta di entrambe le onorificenze può essere avanzata dagli amministratori comunali, da persone fisiche, enti, associazioni, organizzazioni e da chiunque ne avverta l'esigenza sociale. La proposta deve essere presentata per iscritto all'Amministrazione comunale e possibilmente

sottoscritta da più proponenti, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.

4. La proposta di conferimento viene esaminata e valutata dalla Conferenza dei Capigruppo entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta al protocollo del Comune, in base ai criteri fissati dal presente Regolamento. L'organo suddetto esprime un parere motivato, non vincolante, da inoltrare al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.

5. La Conferenza dei Capigruppo, qualora lo ritenga opportuno, potrà acquisire pareri formulati da parte di esperti nella materia.

6. Il Consiglio Comunale delibera per l'approvazione definitiva del conferimento con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei quattro quinti (4/5).

Art. 5 - ONORIFICENZE

1. L'onorificenza per la cittadinanza onoraria e quella benemerita consiste in:

a) una medaglia che riproduce il logo del Comune di Ponte San Pietro, con l'incisione "Cittadinanza Onoraria o Benemerita Comune di Ponte San Pietro" e nel verso l'incisione del nome e cognome del conferito e la data;

b) una pergamena con l'attestazione del Sindaco che, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale, conferisce la cittadinanza onoraria o benemerita.

2. Nella pergamena vengono riportate le motivazioni dell'onorificenza e le generalità del conferito.

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per entrambe le onorificenze è istituito un Registro delle concessioni a cura della segretaria del Sindaco, dove viene altresì archiviata la relativa documentazione. Il Registro è depositato nell'Ufficio del Sindaco.

Art. 7 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione.